



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale ordinario Locri

Decreto n. 76 /2024

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2023, n. 66, in materia di «Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro»;

vista la normativa contrattuale vigente in materia, ed, in particolare, l'art. 17 del CCNL, comparto Funzioni centrali 2016-2018;

letta la nota prot. n. 0167041.U Ministero della Giustizia – Direzione generale personale e servizi – Ufficio I – Affari generale del 4.7.2022, in materia di c.d. orario europeo;

considerato che è compito del dirigente amministrativo o, in sua assenza, del Capo dell'Ufficio, valutare quale sia l'articolazione oraria più efficiente per il personale, rispondendo all'esigenza dell'utenza e garantire, nel contempo, il corretto svolgimento dei servizi;

visto le disposizioni di servizio nn. 51/2019 e 24/2023 relative all'orario di apertura al pubblico;

rilevato che nei verbali delle riunioni sindacali del 9.11.2006 e del 22.11.20218, contenenti la contrattazione sindacale relativa alla tipologia di lavoro delle ore 7 e m. 12, quale la soglia della percentuale di ammissione alla fruizione di detta tipologia oraria veniva elevata dal 30% al 40% rispetto al numero del personale in servizio;

in via ricapitolativa e in rinnovazione di quanto stabilito e praticato in precedenza,

DISPONE

la seguente articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di lavoro e di apertura al pubblico:

1) ORARIO DI SERVIZIO E ORARIO DI LAVORO

Per orario di servizio deve intendersi il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità degli uffici e l'erogazione dei servizi all'utenza. Esso si articola di norma su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, nelle ore antimeridiane, dalle 8,00 alle ore 14,00, e nelle ore pomeridiane con due rientri di tre ore ciascuno, dalle ore 14,30 alle ore 17,30; nella giornata di sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00 per assicurare i servizi essenziali e le attività giudiziarie connesse all'osservanza di termini processuali cogenti e perentori.



L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali articolato su cinque o sei giorni settimanali. Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato mediante controlli obiettivi e di tipo autorizzato. Nell'ambito dell'orario di servizio, l'orario di lavoro dei singoli dipendenti, previa verifica di fattibilità per le ipotesi alternative, può articolarsi secondo le seguenti tipologie, previste dall'art 17 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro triennio 20216/20218.

- a. Orario ordinario articolato su cinque giorni, si attua: dal lunedì al venerdì per sei ore antimeridiane consecutive (in via ordinaria dalle ore 8,00 alle ore 14,00, fatti salvi i casi di orario flessibile), e con due rientri pomeridiani (il martedì e il giovedì), di tre ore ciascuno (dalle 14,30 alle 17,30), ferma restando la pausa obbligatoria della durata minima di trenta minuti. Per coloro che optano per l'orario di lavoro su cinque giorni è considerato, di regola, non lavorativo il sabato. Nella giornata del sabato, previa autorizzazione del Dirigente o Capo dell'Ufficio, può essere effettuata, in via del tutto eccezionale, la prestazione lavorativa finalizzata al solo recupero di eventuali permessi e/o ritardi, nonché per adempimenti urgenti e non rinviabili in materia di procedimenti di particolare rilevanza e fatta salva la disciplina riguardante il presidio del sabato.
- b. Orario articolato su cinque giorni, dal lunedì al venerdì con prestazioni giornaliere della durata di sette ore e dodici minuti continuativi, ferma restando la pausa obbligatoria della durata minima di trenta minuti.
- c. Orario articolato su sei giorni, si attua: dal lunedì al sabato per sei ore antimeridiane consecutive, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, salvo i casi di orario flessibile, e comunque, a completamento delle sei ore lavorative.

2) ORARIO FLESSIBILE

Per orario flessibile giornaliero si intende l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Secondo le indicazioni dei contratti collettivi di lavoro finalizzate alla maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, si conferma l'orario flessibile di lavoro giornaliero attualmente osservato, con l'individuazione della seguente fascia temporale di flessibilità in entrata, tenendo conto sia delle esigenze di servizio di questo Ufficio giudiziario che di quelle del personale: dalle ore 7,30 alle ore 9,00.

3) PRESIDIO DEL SABATO

Al fine di garantire la sola ricezione degli atti urgenti in scadenza processuale, nonché per assicurare i c.d. servizi essenziali (es. esecuzioni di provvedimenti *de libertate*, intercettazioni urgenti, segreteria del magistrato di turno), si continuerà a predisporre una turnazione mensile tramite provvedimento del Procuratore riportante il contingente del personale che dovrà prestare servizio. L'orario di presenza in servizio del sabato è dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Tale presidio non costituisce prestazione di lavoro straordinario, ma consente solamente la possibilità del recupero del giorno lavorato il sabato con altro giorno di ore pari. Per quanto attiene alla necessità di accedere ai servizi dell'Ufficio locale del Casellario, nella medesima giornata del sabato, il cancelliere della segreteria del turno magistrato risulta abilitato ad estrarre i certificati generali del casellario, mentre sarà prevista, comunque, una utenza telefonica di riferimento, per le ritenute eventuali urgenze, riconducibile al cancelliere attualmente in forza alla U.O. Casellario giudiziale di questa Procura della Repubblica.

4) REPERIBILITÀ NEI GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI

Viene confermato il ricorso all'istituto della reperibilità (art. 20 C.C.N.L. cit.), nelle giornate festive e prefestive al fine di assicurare il funzionamento dei servizi essenziali ed indifferibili che svolge la Procura della Repubblica, compresa l'attività delle intercettazioni telefoniche.

La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese. Con provvedimento mensile del Capo dell'Ufficio, viene meglio regolamentata detta attività di reperibilità, individuando il contingente del personale, con riferimento ai reparti, da considerare in reperibilità in tutti i giorni festivi e prefestivi del mese.

5) ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Nell'ambito dell'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell'utenza, qualificata (avvocati e Forze dell'ordine) e non qualificata. L'art. 162, 1 comma, legge 30.10.1960, n. 1196 impone l'apertura al pubblico degli uffici giudiziari e di cancelleria per «cinque ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari» e attribuisce la competenza esclusiva ai medesimi «capi degli uffici giudiziari».

Tenuto conto del potenziamento delle richieste telematiche che pervengono e dell'esigenza del miglioramento continuo dei servizi rivolti agli utenti, e in aderenza a quanto previsto dalla ricordata norma dell'art. 162, 1 comma, legge 30.10.1960, n. 1196, si rimodula l'orario di apertura al pubblico nei seguenti termini: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì; per il solo ufficio Locale-Casellario Giudiziale, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 da lunedì a venerdì ed, in aggiunta, dalle 14,30 alle 16,30 il martedì e il giovedì, al fine di agevolare l'utenza più svantaggiata (pendolari, lavoratori, stranieri).

6) RECUPERI PERMESSI E RITARDI E ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI

I recuperi per permessi brevi concessi e usufruiti o per ritardi sull'orario di inizio del lavoro possono essere effettuati dal personale dipendente nelle ore pomeridiane delle giornate di non rientro (lunedì, mercoledì e venerdì) e nella mattinata del sabato, nel rispetto, comunque, del limite del limite massimo delle 9 ore di lavoro giornaliero. Detti recuperi dovranno avvenire, in ogni caso, entro la fine del mese successivo, pena la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, secondo le disposizioni in vigore.

Al fine di consentire una maggiore flessibilità anche nella fruizione delle ore di lavoro supplementare svolto per comprovate esigenze di servizio, a richiesta del dipendente e su autorizzazione del Dirigente, detta eccedenza oraria può essere utilizzata, quale credito orario, in compensazione dei ritardi risultanti sull'orario di lavoro giornaliero (c.d. accumulo compensativo).

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rimanda agli istituti della regolamentazione pattizia in vigore, contenuta nei Contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi del comparto Funzioni centrali.

Si comunichi al personale di magistratura, togato ed onorario, a tutto il personale amministrativo, alla R.S.U e alle Organizzazioni sindacali, nonché, per opportuna conoscenza, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria.
Si pubblichi sul sito web istituzionale della Procura di Locri.

Locri, 12 novembre 2024

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe CASCIARO



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LOCRI		
3241/24	13 NOV. 2024	
UFFICIO	CC	RUO
Pubblico	Amministrativa	Attività
Pericoloso	Sottopericoloso	